

STATUTO

MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA EMANUELE
DI BARTOLO 21

Numero REA: KR - 186403

Codice fiscale: 03832110799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza pre-	
	viste dal vigente ordinamento.	
	IV) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statu-	
	to, che viene approvato dai soci nel seguente testo:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita con sede nel comune di Crotone (KR) la società cooperativa sociale	
	denominata	
	“MAI PIU’ SOLI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato	
	al primo comma con semplice decisione dell’Organo Amministrativo che è abilita-	
	to alle dichiarazioni conseguenti presso i competenti uffici.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed	
	uffici anche altrove ed anche all’estero.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del reviso-	
	re legale (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri sociali,	
	nei quali devono essere indicate le relative generalità.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’As-	
	semblea.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni	

	previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto compatibili e, per quanto	
	non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 a-	
	prile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni	
	ed integrazioni, nonché, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative	
	ed in quanto compatibili, le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa	
	sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	ART. 4 – SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi-	
	ni di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avva-	
	lendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni la-	
	vorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire	
	è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche	
	delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile	
	2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	

	cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazio-	
	ni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei	
	regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità pre-	
	valente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile. Per il requisito della prevalenza si	
	rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30	
	marzo 1942 n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di	
	scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 C.C.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento	
	cooperativo e potrà aderire a vari organismi economici e sindacali che propongano	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	ART. 5 – OGGETTO	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, (richia-	
	mate dall'art. 1 lett. a) della legge 381/1991) anche con l'impiego di terzi non so-	
	ci, mediante l'attuazione delle seguenti attività:	
	1) organizzare e fornire servizi assistenziali integrativi e sostitutivi a quelli fami-	
	liari, compagnia, pulizia e tutela nonché prestazioni infermieristiche, psicologi-	
	che, fisioterapiche, logopediche, pedagogiche e di cura in genere, sia a domicilio	
	che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, in-	
	fermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche,	

	psichiche, cognitive e/o sociali di bisogno;	
	2) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali, compresi ser-	
	vizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi, disabili, portatori di	
	handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di biso-	
	gno;	
	3) gestire e fornire servizi di teleassistenza, telesupporto, telemedicina, disbrigo	
	pratiche e di segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, di minori, anzia-	
	ni, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisi-	
	che, psichiche o sociali di bisogno;	
	4) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la formazione, l'ag-	
	giornamento ed il perfezionamento professionale sia per terzi che per il personale	
	impiegato nell'attività della società;	
	5) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di cura alla persona in ge-	
	nere, di supporto e di aiuto alla famiglia, sia a domicilio che in strutture pubbli-	
	che e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori	
	di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bi-	
	sogno;	
	6) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o simi-	
	le a favore di anziani, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone	
	in condizioni di fragilità e marginalità sociale, nelle diverse forme richieste dai bi-	
	sogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza); nell'ambito di	
	tali servizi sarà possibile organizzare tutte le attività che comportino un miglior	
	utilizzo del tempo e delle risorse disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ri-	
	creativo, artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico, educativo e pedagogico	
	proposte e utilizzate come strumento di promozione e di sviluppo della persona-	

	lità e della formazione dei destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali,	
	in accordo coi destinatari stessi e con le istituzioni eventualmente preposte;	
	7) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore di anziani, minori, di-	
	sabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità quali ca-	
	se di riposo, centri diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti protetti,	
	case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura, centri te-	
	rapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità;	
	8) fornire, anche in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali e preposti,	
	aiuto concreto a persone anziane, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte	
	le persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale che siano comunque in	
	difficoltà; costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone an-	
	ziane, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di	
	fragilità e marginalità sociale dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di	
	solitudine; organizzare e gestire poliambulatori, infermerie, case di cura, servizi	
	di assistenza;	
	9) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la	
	qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci, dipendenti, e di	
	terzi per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;	
	svolgere un'azione educativa e pedagogica verso le famiglie degli assistiti in modo	
	che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura dei medesimi;	
	10) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori	
	nelle organizzazioni e/o associazioni di volontariato, studenti di scuola seconda-	
	ria di II grado e/o studenti universitari che intendano, anche in funzione della	
	loro successiva adesione alla società, offrire la loro attività per svolgere servizio	
	di tirocinio personale, volontario e gratuito, di assistenza alle persone anziane,	

	minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità	
	e marginalità sociale e coordinarli;	
	11) sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche utilizzando mezzi di	
	comunicazione sociale, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglien-	
	za e di disponibilità verso le persone anziane, minori, disabili fisici, psichici e co-	
	gnitivi tutte le persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale;	
	12) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle attività svolte dalle Asso-	
	ciazioni del volontariato operanti nei settori educativi, sociali, sanitari e socio as-	
	sistenziali;	
	13) Gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi	
	all'utenza;	
	14) Gestione di mense sociali;	
	15) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti privati,	
	associazioni, Fondazioni e con privati cittadini, partecipare ad appalti indetti da	
	privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali, Comunità Montane, ed assu-	
	mere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	16) gestire e fornire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili	
	per anziani, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condi-	
	zioni di fragilità, marginalità sociale e soggetti in stato di bisogno con veicoli	
	all'uopo equipaggiati se necessario;	
	17) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con strutture sanitarie, sociali,	
	culturali, università e istituti di formazione pubblici e privati, incubatori, start	
	up. nonché con professionisti e con operatori in genere;	
	18) gestire, anche in forma integrata, i servizi elencati;	
	19) effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali	

	atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;	
	20) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno a opera-	
	tori dei servizi educativi, sanitari, sociali ed assistenziali, ad utenti dei servizi e-	
	ducativi, socio-sanitari e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;	
	21) svolgere attività di sviluppo e promozione della comunicazione con particolare	
	riferimento all'ambito sociale, alle organizzazioni e/o associazioni di volontariato	
	e nella cooperazione sociale, utilizzando anche nuove tecnologie quali ad esempio	
	internet, con costruzione e gestione di siti, piattaforme, e portali Web;	
	22) sviluppare progetti e partecipare a bandi pubblici e privati oltre che favorire	
	l'integrazione nella vita produttiva delle persone deboli e in condizioni di disagio	
	sociale;	
	23) Assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai mino-	
	ri conviventi con madri in stato di detenzione;	
	24) Assistenza interna ed esterna agli istituti di pena per soggetti in stato di de-	
	tenzione o agli arresti domiciliari;	
	25) Ricerca, consulenza, progettazione ed indagini statistiche destinate a servizi	
	socio-sanitari e a cittadini in genere;	
	26) Gestione di centri benessere sociale;	
	27) Gestione di ambulatori polispecialistici di medicina leggera;	
	28) Gestione di piscine per attività riabilitative in acqua;	
	29) Attività di Pet Therapy ed Ippoterapia;	
	30) Gestione servizio emergenza radio e pronto soccorso sociale;	
	31) Attività e servizi di pulizia e di piccole manutenzioni, legati a strutture di ac-	
	coglienza per anziani, portatori di handicap e bambini;	
	32) costituire, gestire e partecipare a cooperative di comunità, nell'ambito dei	

	servizi socio-sanitari ed educativi oltre che per favorire la promozione umana e	
	l'integrazione dei cittadini;	
	33) effettuare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del-	
	la legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servi-	
	zi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazio-	
	ni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	34) organizzare servizi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le at-	
	tività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Home Maker);	
	35) gestire attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione	
	del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	36) Prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia	
	(lavoro di babysitter e quant'altro occorrente);	
	37) gestire attività di formazione universitaria e post-universitaria;	
	38) organizzare e fornire servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare a	
	favore di minori, minori con disabilità fisica, psichica e cognitiva, minori in situa-	
	zioni di fragilità, marginalità e svantaggio sociale, svolgendo interventi so-	
	cio-educativi e di supporto relazionale presso istituti di ogni ordine e grado, enti	
	pubblici e privati;	
	39) organizzare e gestire "centri di accoglienza per persone in difficoltà, in situa-	
	zioni di emergenza collegate a bisogni urgenti di alloggio, vitto e tutela", "centri di	
	accoglienza notturna", "centri accoglienza per immigrati destinati all'accoglimento	
	di stranieri in difficoltà, temporaneamente impossibilitati a provvedere alle pro-	
	prie esigenze di alloggio e sussistenza", "servizi di prevenzione da tossicodipen-	

	denza, centri di ascolto, pronta accoglienza, comunità terapeutiche semi residen-	
	ziali e residenziali, servizi di trattamento specialistico per alcolisti”;	
	40) Favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo	
	svolgimento delle seguenti attività produttive e di servizi direttamente e/o in ap-	
	palto o convenzione con enti pubblici e privati in genere quali: “servizi di pulizia,	
	disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per pri-	
	vati che per enti pubblici”, “servizi di sistemazione del territorio quali rimboschi-	
	mento, manutenzione strade siano esse comunali, provinciali, statali”, “affittare,	
	acquistare e condurre terreni agricoli e condurre aziende agricole”, “servizi urbani	
	quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, ser-	
	vizi cimiteriali, servizi di trasporto di beni e altri servizi rivolti alla collettività di	
	competenza comunale”, “organizzare e gestire laboratori artigianali”, “gestire ca-	
	nili, servizi di mantenimento e custodia animali”, “servizi di call center”; “piccoli	
	lavori di manutenzione edile, elettrica, idraulica e generica”; “distribuzione di ma-	
	teriale pubblicitario”; “servizi di custodia e di vigilanza in genere”; “attività di ri-	
	storazione e somministrazione di bevande, gestione bar”; “gestione di autorimes-	
	se e parcheggi”; “custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli, motocicli,	
	e-bike, hoverboard, e-scooter, segway, e-moped”.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.92, N. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’og-	

	getto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conse-	
	guimento degli scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente per il mi-	
	gliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante atten-	
	zione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà	
	nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le	
	Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Ammini-	
	strazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie, etc. attraverso incontri, con-	
	tatti preventivi e ogni utile iniziativa.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affit-	
	to, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede	
	sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleg-	
	gio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai	

	soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; richiedere ed utilizzare le	
	provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i	
	finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, sta-	
	tali, parastatali o da privati; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche fi-	
	nanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; stipulare contratti, conven-	
	zioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero,	
	sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o	
	società di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del	
	presente statuto. Partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione	
	di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sotto-	
	scrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di quote od obbligazioni delle	
	predette società. La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545 septies del c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire,	
	ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità esperienziale e profes-	
	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbia-	
	no interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla coo-	

	perativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Or-	
	gano Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di coope-	
	razione di lavoro.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti	
	non riabilitati.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4, del presente statu-	
	to, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	CATEGORIEA SPECIALE DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. le eventuali modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	

	3. il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ord-	
	inari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'im-	
	presa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni	
	nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assem-	
	blee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee con-	
	vocate per l'approvazione del bilancio, inoltre essi non possono rappresentare in	
	assemblee altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2	
	e seguenti del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fis-	
	sata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli al-	
	tri soci cooperatori. In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.	
	Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un	
	rapporto di lavoro nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, pri-	
	ma della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Coopera-	
	tiva, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità pie-	
	na, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rap-	
	porto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deli-	
	berare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 11.	
	SOCI VOLONTARI	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividen-	
	do lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro at-	
	tività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-	
	ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	

	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero	
	del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo del-	
	la retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni rela-	
	tive.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperati-	
	va sociale per la totalità dei soci.	
	SOCI PERSONE GIURIDICHE - SOVVENTORI	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali coopera-	
	tive.	
	L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci	
	che, in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a di-	
	sciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI: PRESCRIZIONI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere (se trattasi di persona fisica):	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di na-	
	scita nonché l'indicazione dei recapiti telefonici fissi e mobili, della e-mail e della	
	PEC;	
	b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti	
	di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'e-	
	ventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del consiglio di am-	

	ministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professiona-	
	le maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	f) una autocertificazione ai sensi di legge nella quale dichiara di non essere stato	
	oggetto di sentenze penali, interdittive e in caso di sentenze civili dovranno esse-	
	re specificate le motivazioni.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991,	
	oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata	
	la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposi-	
	ta sezione del libro soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci	
	le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi	
	o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà conte-	
	nere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):	
	- la ragione sociale e la sede legale;	
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a so-	
	cio della cooperativa;	
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed	

	all'oggetto sociale della cooperativa;	
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedi-	
	menti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale;	
	- i recapiti telefonici, e-mail, indirizzo PEC.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6	
	del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, deli-	
	bera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavorato-	
	ri, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento, soci	
	volontari o soci sovventori.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà	
	a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di	
	amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della	
	stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla	
	legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della ri-	
	spondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente	
	posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il	
	termine previsto dal regolamento interno.	
	Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da	
	entrambe le parti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione	
	dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interes-	
	sati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministra-	
	zione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa	
	al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ART. 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate interamente in	
	una unica soluzione salvo diverse modalità deliberate dall'Organo Amministrativo.	
	In caso di accoglimento della domanda, il socio deve versare contestualmente:	
	a) Le quote sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti del valore	
	nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna, ai sensi dell'art. 2525 C.C.;	
	b) l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	c) la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.	
	Il socio altresì è obbligato a osservare scrupolosamente lo Statuto, i regolamenti,	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e adempiere a tutte le ob-	
	bligazioni.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci avendo il socio l'obbligo di comunicare con raccomandata A/R o mezzo	
	PEC ogni variazione anagrafica e in difetto si considererà l'ultimo comunicato.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	

	sociali;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi del-	
	l'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'im-	
	presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività della cooperativa sociale a seconda della necessità e,	
	in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per	
	la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia	
	del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre	
	cooperative.	
	Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori, qualora venga deliberato	
	l'aumento di capitale, i soci già ammessi dovranno integrare la sottoscrizione	
	provvedendo al versamento per la differenza con le quote già sottoscritte.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministrato-	
	ri, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o tran-	
	sazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualifica-	

	ta di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi	
	si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dan-	
	nosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli ammi-	
	nistratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.	
	ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di	
	morte (scioglimento se trattasi di persone giuridica). Qualora il numero di soci di-	
	venti inferiore a 3 (tre), la cooperativa può reintegrare il numero entro un anno ai	
	sensi dell'art. 2522 c.c.	
	ART. 10 – RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio cooperatore:	
	a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li;	
	c) Che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, in presenza di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art.11	
	punto 4, lett. a;	
	d) Che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordi-	
	nato in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 e-	
	sercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con PEC alla	
	cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro, previo esperimen-	
	to del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente	
	statuto.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo	
	al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di	
	recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si	
	constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 11 – ESCLUSIONE E DECADENZA ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o sia incorso in una procedura con-	
	corsuale;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal pre-	

	cedente art.6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) <u>subordinato</u>	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b) <u>diverso da quello subordinato</u>	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto, o di altri versamenti deliberati dall'Organo amministrativo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'arti-	

	colo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Ammini-	
	strativo;	
	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti,	
	attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa, includendovi an-	
	che quelli nei confronti dei committenti, o fomenti in seno ad essa dissidi e di-	
	sordini pregiudizievoli;	
	11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri	
	sedi lavorative;	
	12) che si presenti sul posto di lavoro in evidente stato di alterazione;	
	13) che sia stato condannato con sentenza penale e/o civile per reati che renda-	
	no incompatibile la sua presenza nella compagine sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Assemblea ha fa-	
	coltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità,	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a rapporto	
	mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento	
	deliberato dall'Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di	
	esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	

	Arbitrale, ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto	
	all'articolo 36 del presente statuto	
	DECADENZA	
	La decadenza del socio è pronunciata dall'Organo amministrativo quando sia sta-	
	ta constatata l'esistenza della causa di interdizione o inabilitazione, condanna	
	del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, o siano insorte situazioni di incompatibilità o di impossibilità di	
	partecipazione all'attività sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio coope-	
	ratore, ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli ammini-	
	stratori, ai sensi dell'art. 2527 C.C..	
	ART. 12 – CONTROVERISE IN MATERIA DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECA-	
	DENZA	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno, o con raccomandata a mano consegnata all'interessato o con PEC.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedi-	
	menti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate al-	
	la decisione dell'arbitro, previo esperimento del tentativo di conciliazione così co-	
	me previsto all'articolo 36 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio	
	dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo racco-	
	mandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ri-	
	cevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	ART. 13 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi o decaduti hanno soltanto il diritto al rimborso delle	
	somme versate per liberare il capitale da essi sottoscritto aumentata di quelle ad	
	essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi	
	articoli 20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventual-	
	mente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a con-	
	correnza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la liquidazione o	
	il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque	
	anni.	
	ART. 14 – MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso	
	del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di	
	rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 13.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione delle partecipazioni al capitale, atto notorio dal quale ri-	
	sulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 15 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rim-	

	borso del capitale loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto il re-	
	lativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al	
	fondo di riserva legale.	
	ART. 16 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposi-	
	to regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata	
	del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il re-	
	golamento richiama i contratti collettivi applicabili; nello specifico, la cooperativa	
	applicherà per tutti i suoi lavoratori il CCNL Cooperative Sociali sottoscritto dalle	
	organizzazioni aderenti all'Alleanza delle Cooperative italiane (A.C.I.) avendo rife-	
	rimento, in caso di subentro in appalti disciplinati da diverse contrattazioni ri-	
	spetto a quelli richiamati ai minimi della contrattazione collettiva nazionale com-	
	parativamente più rappresentativa, tenendo altresì conto della quantità e qualità	
	del lavoro prestato; per le attività specifiche di ausilio familiare sarà applicato il	
	contratto nazionale sottoscritto da UIL FPL e Professione in Famiglia.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del	
	lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,	
	non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	

	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finan-	
	ziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle e-	
	sigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio e at-	
	tivare le procedure previste dal presente statuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 17 – STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti	
	amministrativi, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di so-	
	ci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	ART. 18 – SOCI AVVENTORI	
	I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono es-	
	sere sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 300,00	
	(trecento) ciascuna.	

	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del comma 1 dell'art.	
	2346, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro	
	potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscri-	
	zione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emis-	
	sione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovven-	
	tori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai	
	soci cooperatori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei ti-	
	toli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore	
	che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata A/R al consi-	
	glio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni ne-	
	cessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi	
	il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà	
	in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comuni-	
	cazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia	
	che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesi-	
	me condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il so-	
	cio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	

	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto	
	ai soci operatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sov-	
	ventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione desti-	
	nate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istitu-	
	zionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni	
	siano emesse al fine della ripartizione ai soci operatori dei ristorni, proporzio-	
	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso	
	l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al con-	
	siglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in	
	relazione all'ammontare del conferimento effettuato.	
	Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori	

	di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data	
	dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in	
	ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dal-	
	le persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dal-	
	la legge.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sov-	
	ventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, median-	
	te la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto e-	
	sclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero	
	non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	ART. 19 – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, può adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento azienda-	
	le, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.	

	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vi-	
	genti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura	
	non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni	
	dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea dei soci.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, fatta eccezione per le azioni emesse al fine del-	
	la ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere	
	deliberata anche dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge,	
	per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misu-	
	ra non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i	
	quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci	
	cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione co-	
	operativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni,	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzio-	
	ne del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la	
	parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).	

	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione	
	del capitale sociale della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1,	
	Codice Civile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla nor-	
	mativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche	
	l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del di-	
	ritto di recesso.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti	
	dal regolamento di emissione;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme	
	di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai	
	soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori destinato al fondo dedicato	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di	
	cui all'art. 4 del presente statuto;	

	3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa	
	ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), destinato alla realiz-	
	zazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	di cui all'art. 17 dello Statuto;	
	5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore del	
	capitale eventualmente non rimborsato ai soci receduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	6) dalla riserva straordinaria;	
	7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente as-	
	segnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale	
	né all'atto del suo scioglimento.	
	Il versamento delle quote di capitale sottoscritte deve essere effettuato conte-	
	stualmente ed interamente all'atto della sottoscrizione.	
	Il socio che intende trasferire, le proprie quote deve darne comunicazione all'Or-	
	gano amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale	
	per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega, l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio in base a quanto previsto dallo statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione all'arbitro.	
	ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separata-	
	mente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutua-	
	listiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di preva-	
	lenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso,	
	della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in vigore, dalla	
	relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità preva-	
	lente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	

	comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione enuncerà le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termi-	
	ne fino a 180 (centottanta) giorni e dovrà indicarne le ragioni della dilazione nel-	
	la relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia,	
	può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavora-	
	tori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, come previsto dal regola-	
	mento interno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi,	
	ovvero mediante aumento gratuito proporzionale del capitale sottoscritto e versa-	
	to, mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. Allo	
	stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanzia-	
	mento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministrato-	
	ri. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzio-	
	nale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito	
	dall'apposito regolamento interno.	
	Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dovranno essere depositati annual-	
	mente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente, nonché presso gli	
	altri registri eventualmente previsti dalle disposizioni di legge vigenti.	
	ART. 22 – DESTINAZIONE DEL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto de-	
	stinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	

	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, secondo il	
	regolamento interno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti	
	in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai posses-	
	sori di strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione di cui all'art. 17	
	dello Statuto, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita di	
	volta in volta dall'Assemblea in sede di destinazione dell'utile e nei limiti con-	
	sentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del codice civile;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devo-	
	luta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effe-	
	tuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto al-	
	la totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di per-	

dite di esercizio.	
TITOLO VI	
GOVERNO DELLA SOCIETA'	
ART. 22 - ORGANI SOCIALI	
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
Sono organi della società:	
- l'Assemblea dei soci;	
- l'Organo Amministrativo;	
- l'Organo di controllo, se nominato.	
SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI	
ART. 24 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
I soci decidono, in assemblea, sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministrato-	
ri, i Sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del nu-	
mero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza della Assemblea dei soci:	
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
utili;	
2) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, del periodo di	
durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del	
presente statuto, e relative nomine e revoche;	
3) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli Ammini-	
stratori per la loro attività;	
4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'or-	
gano di controllo, e deliberazione dell'eventuale revoca;	

	5) il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di controllo, se nominato, dell'in-	
	carico di revisione legale secondo quanto previsto nel successivo art.32 del pre-	
	sente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;	
	6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;	
	7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative	
	forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della solu-	
	zione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del	
	programma di mobilità;	
	8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si richiede di sottoscrivere a	
	chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;	
	9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'Organo	
	Amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta	
	da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell'ero-	
	gazione stessa in base al regolamento interno oltre che quanto previsto dal	
	presente statuto;	
	11) le deliberazioni in ordine all'azione di responsabilità contro amministratori e	
	sindaci;	
	12) la delibera su tutti gli altri oggetti concernenti la società riservati alla sua	
	competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dall'Organo Ammini-	
	strativo.	
	L'Assemblea dei soci inoltre delibera:	
	a) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	b) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	c) La nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	d) L'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	e) l'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito	
	regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni	
	socio;	
	f) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle azioni dei soci Sovventori fermo restando quanto previsto all'art. 4, 6° com-	
	ma, Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	g) sullo scioglimento anticipato della società e sulla proroga della sua durata;	
	h) su ogni altra materia espressamente attribuita alla legge alla sua competenza.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assem-	
	bleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi)	
	giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consoli-	
	dato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società.	
	ART. 25 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrati-	
	vo, mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero mediante qualun-	
	que mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare otto	
	giorni di calendario prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tut-	
	ti i componenti dell'Organo Amministrativo ed i componenti dell'organo di control-	

	lo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo che può anche essere diverso	
	dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'ora della prima e eventualmente	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore	
	dopo la prima.	
	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati in video-	
	conferenza e/o con mezzi di telecomunicazione e alla condizione che il Presiden-	
	te dell'Assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti	
	oltre che consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.	
	ART. 26 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti	
	ai soci;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni	
	di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'Assemblea, sia in prima	
	che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5	
	(tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le votazioni sono	
	palesi.	
	ART. 27 – INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e siano anche in regola con i ver-	
	samenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia	

	stato avviato il procedimento di esclusione e/o decadenza. Ogni socio cooperatore	
	ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al	
	presidente dell'Assemblea Generale dei soci, il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente	
	o dal Vice Presidente.	
	Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a secon-	
	da dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque co-	
	me previsto dall'apposito regolamento.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, ap-	
	partenente alla medesima categoria, che non sia Amministratore o Sindaco o di-	
	pendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	ART. 28 – ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PAR-	
	TECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo	
	del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea spe-	
	ciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperati-	
	va ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa	
	sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	a) nomina e revoca del rappresentante comune;	
	b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che	

	possano pregiudicare i diritti della categoria;	
	c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interes-	
	si e sul relativo rendiconto;	
	d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio	
	parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed	
	ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta assemblea, in ogni caso, può	
	essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta	
	di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme	
	dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto	
	applicabili e dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno	
	un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti dirit-	
	ti ed obblighi:	
	a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;	
	b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;	
	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	d) assistere alle assemblee della cooperativa;	
	e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda de-	
	gli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione coo-	
	perativa.	
	L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che	

	nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed	
	ammodernamento.	
	ART. 29 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	SEZIONE II – AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	n.3 (tre) a n.11 (undici) consiglieri. L'amministrazione della cooperativa può esse-	
	re affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori possono	
	essere rieletti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato rico-	
	stituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di	
	Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e se un vice presidente.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente e/o uno o più vice presidenti e a u-	

	no di questi può essere affidato l'incarico di vicario. In caso di assenza o impedi-	
	mento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente vi-	
	cario, se designato.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunion-	
	ne, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se no-	
	minato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazio-	
	ni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luo-	
	ghi, tra loro collegati in videoconferenza e/o con idonei mezzi di telecomunicazio-	
	ne, e alla condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti oltre che consentire agli intervenuti stessi di partecipare alla	
	discussione e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria	
	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, il quale deve essere trascrit-	
	to nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Non è ammesso il	
	voto per rappresentanza.	

	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono	
	essere trascritte nel libro delle delibere del Consiglio di amministrazione, firmato	
	dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un non socio.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando	
	i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere	
	delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze	
	dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere	
	trascritto in apposito libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministra-	
	tori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggio-	
	ranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di Ammini-	
	strazione decade.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.	
	In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione	
	degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'or-	
	gano di controllo, se nominato.	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'Organo amministrativo ha il dovere di amministrare la società, eseguendo tutti	
	gli adempimenti che gli sono assegnati dalla legge e che lo statuto non riserva e-	
	spressamente all'assemblea e a titolo esemplificativo e non tassativo, il medesi-	
	mo Organo amministrativo:	
	a) convoca l'assemblea e ne porta ad esecuzione le deliberazioni adottate;	
	b) redige il bilancio di esercizio inserendo nella relazione, o nella nota integrati-	
	va, i criteri seguiti nella gestione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 59/92;	
	c) redige i progetti di fusione e scissione;	
	d) stipula gli atti e le convenzioni richiesti dalla particolare attività della società;	
	e) delibera sull'ammissione dei soci, nonché sul loro recesso, decadenza o esclu-	
	sione;	
	f) delibera sulla misura della tassa di ammissione;	
	g) compie le operazioni bancarie e finanziarie necessarie alla gestione della so-	
	cietà;	

	h) compie tutti gli altri atti che non siano per legge o per statuto riservati all'As-	
	semblea;	
	i) decide in ordine al trasferimento delle quote, in materia di recesso e di esclu-	
	sione dei soci cooperatori e sovventori;	
	j) decide sul trasferimento della sede della società nel Comune di cui all'art. 2 del	
	presente statuto;	
	k) redige gli eventuali regolamenti interni;	
	l) formula all'Assemblea una proposta di erogazione dei ristorni;	
	m) redige la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;	
	n) decide l'adesione a Consorzi e la partecipazione in Istituti di Credito;	
	o) può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni	
	dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti così come previsto dal-	
	l'art. 2381 Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti e le e-	
	ventuali modalità della delega;	
	p) determina, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, il compenso	
	dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione. Egli può compiere tutti gli atti che rien-	
	trano nell'oggetto sociale, salvo quanto è escluso dalle disposizioni di legge o di	
	statuto. Il Presidente perciò è autorizzato a sottoscrivere contratti, riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti intestati alla so-	
	cietà, riscuotere e depositare somme.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	

	ve riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza prolungata o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente ovvero, se non nominato, al consigliere più	
	anziano.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Con-	
	siglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislati-	
	ve vigenti al riguardo.	
	Agli amministratori può essere corrisposto un emolumento la cui misura sarà de-	
	terminata dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori possono rico-	
	prire, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia, anche la	
	qualifica di lavoratore subordinato.	
	SEZIONE III - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 32 – ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Assemblea dei soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto,	
	possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore	
	legale (ovvero una società di revisione legale).	
	All'organo di controllo potrà essere affidata sia la funzione di controllo di gestione	
	sia la funzione di revisione legale dei conti.	

	Al revisore legale, ove nominato, spetta unicamente l'attività di revisione legale.	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543	
	del codice civile.	
	La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore legale è di tre	
	esercizi.	
	Qualora l'assemblea nomini il collegio sindacale, esso sarà composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori le-	
	gali. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale ne stabilisce il	
	compenso annuo. Per il funzionamento del Collegio si applicheranno le norme	
	dettate in tema di società per azioni.	
	Le scelte di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate di volta in volta	
	con decisione dei soci senza modificazione statutaria.	
	L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.	
	2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	ART. 33 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2409 bis codice civile, l'orga-	
	no di controllo, qualora nominato e costituito da Revisori Legali iscritti nell'appo-	
	sito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge	
	tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	ART. 34 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato	
	lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'artico-	
	lo 26, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di liquidatori;	
	b) La nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentan-	
	za della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori,	
	con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero	
	anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conserva-	
	zione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la	
	liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assem-	
	blea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occor-	
	rendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assem-	
	blea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la re-	
	voca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 35 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero	
	patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	

	perazione, dedotti:	
	a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente riva-	
	lutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emes-	
	si;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i	
	dividendi eventualmente maturati.	
	ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 35 sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva	
	le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla re-	
	munerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli	
	stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimo-	
	nio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992,	
	che qui si riportano:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-	
	tivamente versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	

	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potrà	
	deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	Quanto non espressamente previsto nel presente statuto è disciplinato dalle vi-	
	genti disposizioni di legge previste per le società cooperative a mutualità preva-	
	lente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	_____ °°° _____	
	Le parti, ai sensi del Decreto Legislativo numero 96/2003 (Privacy) e del	
	Decreto Legislativo numero 231/2007 (Antiriciclaggio), riconoscono di aver	
	preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali	
	e ne autorizzano l'intero trattamento ai fini del presente atto, consenten-	
	done le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione.	
	Ciascun costituito presta il proprio consenso al trattamento ed alla conser-	
	vazione dei dati personali, con mezzi anche informatici, per gli adempi-	
	menti di legge e per la normativa antiriciclaggio e, oltre ad autorizzare me	
	Notaio a rilasciare copia dell'atto a richiesta di chiunque, dichiara:	
	- di non essere persona politicamente esposta;	
	- che il valore della pratica è pari a quello sopra indicato;	
	- che lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono	

54 di 56

Carlo Proto Notaio.

Segue impronta del sigillo.

56 di 56